



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 24 DEL 28-02-2018

Reg. generale n. 44 del 28-02-2018

Oggetto: ESECUZIONE IMMEDIATA DI RIMOZIONE PERICOLO DERIVANTE DA ABBONDANTI NEVICATE AVVENUTE NEI GIORNI 26, 27 E 28 FEBBRAIO 2018. DISPOSIZIONI COGENTI PER TUTTO IL PERIODO INVERNALE.

IL SINDACO

VISTO il sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia Municipale in tutto il territorio comunale e, in particolare, nel centro storico, dal quale risulta evidente, a seguito delle abbondanti nevicate avvenute nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 2018 e del forte abbassamento delle temperature che hanno creato disagio al traffico veicolare e pedonale sulle strade pubbliche, la formazione di ghiaccioli sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, e su altre sporgenze degli edifici, nonché di blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde, dei balconi, delle terrazze o di altre sporgenze, pericolosamente aggettanti su cortili privati, strade e marciapiedi;

CONSIDERATO che ogni anno nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di precipitazioni nevose, anche di carattere eccezionale per quantità e continuità, ed occorre provvedere tempestivamente a straordinarie attività di sgombero neve al fine di evitare rischi per la circolazione dei pedoni e salvaguardare al contempo l'incolumità dei medesimi;

VALUTATA la situazione di emergenza che in questi casi si crea;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di eliminare i pericoli immediati per l'incolumità pubblica migliorando la percorribilità stradale e delle aree pedonali;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI i disposti degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

a far data dalla divulgazione della presente e per tutta la durata del periodo invernale, che lo sgombero della neve dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle seguenti norme:

1. La neve rimossa da cortili, giardini o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile la neve rimossa potrà essere ordinatamente ammassata, anche su suolo pubblico, ma in modo da non creare ostacoli o limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale.

2. I proprietari, conduttori, amministratori di edifici a qualunque uso destinati (civili abitazioni, negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini, ecc.) prospicienti aree soggette a pubblico passaggio nonché tutti i concessionari di aree pubbliche hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve, rompere o rimuovere il ghiaccio e coprire con sale, segatura o altro materiale idoneo marciapiedi e portici fronteggianti le rispettive proprietà o dai quali si accede alle stesse o le aree concesse, eliminando anche gli eventuali accumuli di neve davanti ai propri accessi o edifici provocati dal passaggio dei mezzi spartineve sulla strada pubblica.

3. I proprietari, conduttori, amministratori di edifici a qualunque uso destinati (civili abitazioni, negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini, ecc.) devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, balconi, terrazzi, pensiline o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi ed aree di pubblico passaggio, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose ed adottando durante tali operazioni le opportune cautele.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

5. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree pubbliche o di pubblico passaggio.

6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti. La neve rimossa deve essere ordinatamente ammassata in modo da non creare ostacoli o limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale.

8. E' posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare, fino ad avvenuto collaudo delle opere, ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione.

L'inosservanza di quanto sopra disposto, autorizza il Comune a sostituirsi in tale attività con ogni onere a carico del privato inadempiente.

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, senza pregiudizio delle eventuali azioni civili o penali.

Il Comando di polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, applicando le sanzioni previste.

A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 677 del Codice Penale, "Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.- Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309".

Ogni danno a persone e cose procurate per inosservanza al presente provvedimento esula queste Ente da ogni responsabilità e risarcimento danni.

DISPONE

Che la presente, costituita da n. 3 pagine compresa questa, venga esposta, oltre che all'albo Pretorio, anche in spazi di pubbliche affissioni per tutta la durata del periodo invernale a far data della sua emissione.-

Dalla Residenza Municipale, li 28/02/2018

IL SINDACO
Franco Capponi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.